

Conformi alla prestazione dichiarata

L'obiettivo del CPR: informazioni affidabili per un corretto uso dei prodotti

DI PATRIZIA RICCI

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché la descrizione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) e abroga la Direttiva 89/106/CEE. Esso stabilisce le disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. Da qui si evince il chiaro significato della **marcatura CE dei prodotti da costruzione**, differenziate da quelli coperti da Direttive di nuovo approccio, attestando che **le informazioni accompagnanti il prodotto sono state ottenute in accordo col Regolamento UE e devono quindi essere considerate accurate e affidabili**. La marcatura CE è dunque una presunzione di veridicità. Ha sottolineato l'ing. Orsola Coppola durante il seminario *Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione*, dello scorso 22 giugno ad Ancona: "non è un marchio di qualità, non è un marchio di sicurezza, non rappresenta idoneità, ma indica che le caratteristiche elencate nella

Dichiarazione di Prestazione (DoP) sono vere e affidabili". Agli Stati Membri resta l'obbligo di fissare le regole per l'uso dei prodotti: in Italia esistono già le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, nonché l'approvazione di Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (art. 15 del D.Lgs. n. 139/2006) che forniscono il concetto di idoneità del prodotto. **"La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione"**. Altre marcature possono tuttavia essere utilizzate, a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti da costruzione e non siano contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell'Unione.

IL PROCESSO ALLA BASE DELLA MARCATURA CE

Una volta caratterizzato il prodotto subentra un processo, il cosiddetto AVCP (in italiano *VVCP, Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione*), che prevede l'intervento di un organismo esterno che garantisce che la prestazione della DoP

sia costante nel tempo. Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i requisiti di base (*BWR; Basic Work Requirements*) delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata. **"Come si ottengono i valori delle caratteristiche essenziali?"**, chiede l'ing. Coppola. "I metodi di valutazione delle caratteristiche sono definiti sulla base delle specifiche tecniche armonizzate, cioè le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea. Sulla base di ciò si può distinguere la certificazione obbligatoria da quella volontaria".

LE NORME ARMONIZZATE: LA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

L'esistenza di una norma armonizzata obbliga il produttore a porre la marcatura CE e il Direttore Lavori, che accetta un prodotto in cantiere, a verificare che tale prodotto ne sia in possesso. Si parla in questo caso di certificazione obbligatoria.

La cosiddetta "norma armonizzata" è una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'Allegato I della Direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale Direttiva (CPR art. 2, comma 11). In base alle richieste o "mandati" formulate dalla Commissione, sarà la stessa Commissione a richiedere la redazione di una norma armonizzata per mezzo di mandati che definiscono i prodotti di riferimento, le caratteristiche per ogni prodotto per cui sviluppare i metodi di prova, divise per BWR e il sistema di attestazione di conformità. Le norme armonizzate vengono redatte dal CEN e dal CENELEC che sono composti dagli Enti Nazionali di Unificazione (sono 34, UNI per l'Italia) e si occupano anche della normazione europea sui prodotti da costruzione. Preparano le norme europee armonizzate (Harmonized European Standard, hEN), che una volta pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, diventano la base per il processo di ottenimento della marcatura CE, con obbligo a decorrere da un anno dalla loro pubblicazione. Per essere tale, essa deve possedere l'Allegato ZA elencante le caratteristiche rilevanti che trovano posto nella DoP, indicando se tali caratteristiche siano descrivibili mediante l'appartenenza a una classe oppure mediante la valutazione numerica di una certa grandezza. Non è detto che il produttore abbia caratterizzato tutte le caratteristiche, ma è possibile che per alcune si possa trovare l'acronimo

Il Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione

Si è svolto lo scorso 22 giugno ad Ancona, presso l'Università Politecnica delle Marche, un **seminario organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona in collaborazione con ITC - CNR, e patrocinato dal CNL**. Il seminario è stato tenuto da due ricercatori dell'ITC - CNR, rispettivamente, l'ing. Orsola Coppola e l'ing. Giuseppina De Luca. Entrambe hanno ribadito **più volte nel corso del seminario che "il Regolamento n. 305/2011 fa proprio un diverso concetto di marcatura rispetto alla vecchia direttiva introducendo i requisiti di base delle opere di costruzione, che contengono il concetto di sicurezza, e le caratteristiche essenziali dei prodotti. L'obiettivo del CPR, ovvero del regolamento che fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, non è definire la sicurezza dei prodotti, ma assicurare che le informazioni relative alle loro prestazioni (caratteristiche essenziali dei prodotti) siano affidabili in modo che possano essere correttamente usati per realizzare opere che rispondano ai requisiti di base, compresa la sicurezza"**.


Valutazione e verifica di costanza delle prestazioni

Il Regolamento definisce 5 diversi sistemi di AVCP in ordine di severità decrescente: sistema 1+, 1, 2+, 3, e 4. Il sistema AVCP da applicare è indicato nelle Specifiche Tecniche Armonizzate. Nell'AVCP sono coinvolti il fabbricante e l'organismo notificato (qui di seguito in **Fig. 1, 2**) che svolgono una serie di attività diverse in funzione del sistema. L'organismo terzo è indipendente dall'Organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta (Art. 43 del CPR 305/2011). L'elenco degli organismi notificati è reperibile sul database Nando.

Figura 1.



Figura 2.






Figura 3.

NPD, ovvero *Nessuna performance Determinata*.

La norma armonizzata è legata sia al prodotto che al suo uso, di cui si viene a conoscenza solo leggendo il contenuto della norma stessa, non essendo sempre identificabile. È bene tener presente che le norme armonizzate non sono scaricabili gratuitamente ma occorre sottoscrivere un abbonamento con UNI. Il risultato della caratterizzazione del prodotto (secondo le metodologie riportate nella norma armonizzata) è riportato in specifici documenti detti *rapporti di prova o rapporti di prova sotto notifica*, che prevedono l'esecuzione delle prove da parte di un laboratorio notificato. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, ovvero risulta conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e appone la marcatura CE.

I DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA: LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

"Cosa succede quando non esiste una norma armonizzata per un determinato prodotto? Quando il prodotto non rientra nel campo di applicazione di alcuna norma armonizzata esistente", spiega ancora l'ing. Coppola, "si rientra nel campo della certificazione volontaria". Questo si verifica anche quando "per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato", e ancora "quando la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto. **Solitamente si parla dunque di materiali e prodotti innovativi**".

Se un fabbricante richiede una valutazione tecnica europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra, o non rientra interamente, nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, l'organizzazione dei TAB, *Technical Assessment Body - Organismo di Valutazione Tecnica*, elabora e adotta un Documento per la Valutazione Europea (European Assessment Document, EAD), analogo del rapporto di prova (Fig. 3). L'EAD può essere considerata una pre-norma per i prodotti innovativi. Una volta pubblicato, l'EAD costituisce obbligatoriamente la base per la redazione delle EN. È il singolo fabbricante a richiedere la valutazione tecnica europea (ETA) al TAB. Precisa l'ing. Coppola: "in Italia esistono due TAB, l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche ITC-CNR, e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Con l'emanazione del D. Lgs. 106/2017 è stato istituito un unico TAB che si chiama ITAB, Italian Technical Assessment Body, quindi a breve si avrà un unico Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea".

Ricordando che lo scopo del Regolamento è la libera circolazione (commercializzazione) dei prodotti da costruzione, appare evidente che i TAB nazionali non possono operare in maniera indipendente gli uni dagli altri. Per un prodotto innovativo, il documento EAD va concordato con l'EOTA (European Organization for Technical Assessment, Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica) e, una volta pubblicato, vale in tutti i Paesi dell'UE. Gli EAD sono documenti pubblici, scaricabili dal sito dell'EOTA. Un TAB effettua la valutazione e rilascia la valutazione tecnica europea (ETA) in un'area di prodotto (PAC, Product Area Code) per la quale è stato designato. È la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione. L'ETA contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta, in relazione all'uso previsto dichiarato e contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Viene redatta conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea (EAD).

IL D. LGS 106/2017

Da mettere in evidenza è il D.Lgs. n. 106 del 16/06/2017, recante l' "adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011", che ha introdotto significative novità in tema di qualificazione e certificazione dei prodotti da costruzione. Pubblicato il 10 luglio 2017 ed entrato in vigore nell'agosto del 2017, per la prima volta prevede sanzioni (art. 20) per progettisti e Direttori dei Lavori (DL) nei casi di violazione degli obblighi introdotti dal Regolamento Euro-

Basic Work Requirements

La realizzazione di un'opera da costruzione dovrebbe rispettare questi 7 requisiti base.

- BWR 1. Resistenza meccanica e stabilità;
- BWR 2. Sicurezza in caso di incendio;
- BWR 3. Igiene, salute e ambiente;
- BWR 4. Sicurezza e accessibilità nell'uso;
- BWR 5. Protezione contro il rumore;
- BWR 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore;
- BWR 7. Uso sostenibile delle risorse naturali.

La Dichiarazione di Prestazione

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. "Nel redigere la dichiarazione di prestazione", spiega l'ing. De Luca, "il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Il fabbricante la redige all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato. Le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione". La DoP è fornita in copia cartacea, se il destinatario la richiede, con la prima fornitura o può essere messa a disposizione su un sito web. Se la DoP è conforme agli art. 4 e 6 del CPR, possiamo apporre la Marcatura CE sul prodotto. Apponendo la marcatura CE il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla Dichiarazione di Prestazione e non alla normativa tecnica. "La Marcatura CE", precisa l'ing. De Luca, "deve essere apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Nel caso non fosse possibile apporla direttamente sul prodotto a causa della natura del prodotto, essa va posta sull'imballaggio (cementi, colle, matite, piastrelle, etc.) o sui documenti di accompagnamento (aggregati)".

Sanzioni - Art. 20

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

- Prodotti non conformi agli artt. 4-10 del RE 305/2011: sanzione amministrativa pecuniaria per il costruttore, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione o il collaudatore, da 4000 a 24000 euro fino ad arresto sino a 6 mesi con ammenda da 10000 a 50000 euro (per materiali strutturali o a uso antincendio);
- Progettista che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. e delle disposizioni prima descritte: sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 12000 euro fino ad arresto sino a 3 mesi con ammenda da 5000 a 25000 euro (per materiali strutturali o a uso antincendio).

peo sui Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) in tema di progettazione e di accettazione dei materiali in cantiere. Esso abroga il D.P.R. n. 246/1993, attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione.

"Il Decreto", ha spiegato l'ing. Giuseppina De Luca nel corso del seminario, "sanisce che è responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, in relazione all'uso previsto del prodotto. Le Amministrazioni competenti però possono elencare (obbligando così i fabbricanti) le prestazioni dei prodotti (il tipo di prestazione da dichiarare, non un dato valore) e le relative caratteristiche essenziali, mediante decreto interministeriale. Uno dei malintesi più comuni consiste nel considerare la certificazione delle prestazioni una patente di idoneità. Essa rappresenta piuttosto un dato credibile sui cui progettisti e DL possono fare affidamento nell'esercizio dell'attività professionale". Il D.Lgs 106/2017 stabilisce delle sanzioni amministrative (si veda riquadro **Sanzioni**).

Tali sanzioni crescono quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Ai fini del Regolamento (UE) n. 305/2011, il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del Direttore dei Lavori, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio. Il costruttore, il DL, il Direttore dell'Esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizza prodotti non conformi a quanto prescritto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 è punito con una sanzione amministrativa che sale se, come per il fabbricante, si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Anche il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto prescritto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 è punito con una sanzione amministrativa. "Come fare dunque a non incorrere nelle sanzioni?", chiede l'ing. De Luca. "Occorre avere consapevolezza delle regole del gioco e progettare pensando a prodotti reali, per i quali chiedere prestazioni chiaramente indicate ed effettivamente riscontrabili in prodotti commercializzabili. Il progetto deve quindi specificare le caratteristiche essenziali di un materiale/sistema/prodotto da costruzione, così come elencate nelle norme armonizzate di riferimento o in un EAD e i valori di prestazione richiesti per tali caratteristiche essenziali". Le regole e le sanzioni valgono anche per gli organismi di certificazione: chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova attestati fatti rilevanti non rispondenti al vero o rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione senza essere autorizzato a farlo è punito con una sanzione amministrativa. "Come ormai chiaro", conclude De Luca, "la commercializzazione di un prodotto da costruzione è soggetta alla redazione della dichiarazione di prestazione e alla marcatura CE. Invece, l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni; per i materiali e prodotti per uso antincendio, alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno (V.V.F.F.)".

I prodotti da costruzione

I prodotti da costruzione sono prodotti intermedi destinati a essere incorporati nelle opere di costruzione. Per prodotto da costruzione si intende un qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Il concetto di "sicurezza" o "interesse generale" si applica ai prodotti da costruzione solo in relazione al loro grado di contribuzione al soddisfacimento dei requisiti essenziali delle opere in cui sono incorporati. Un prodotto da costruzione non è sicuro o non sicuro di per sé; il concetto di "sicurezza" travalica le proprietà o le caratteristiche di prodotto. Il contributo al soddisfacimento delle opere dipende da come il prodotto è incorporato nelle opere da coloro che ne assumono la responsabilità (progettisti, imprese di costruzione, installatori, utenti, etc.). Il prodotto da costruzione ha delle caratteristiche essenziali che incidono sulle prestazioni della costruzione in relazione ai requisiti base. Le caratteristiche essenziali, una volta valutate, definiscono la prestazione del prodotto che deve essere espressa in termini di livello, classe o descrizione. Il principale operatore economico del CPR è il fabbricante, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializza con il suo nome o con il suo marchio. Gli altri operatori economici sono il mandatario, l'importatore e il distributore.